



ORDINANZA N. 22 DEL 02/08/2018

Oggetto: LIMITAZIONE DELL'UTILIZZO DI ALCUNI SUOLI AGRICOLI DEL TERRITORIO COMUNALE PER PRESENZA DI PCB, DIOSSINE E FURANI IN CONCENTRAZIONI SUPERIORI AL LIMITE FISSATO DAL D.LGS 152/2006 E SM PER I SUOLI A DESTINAZIONE RESIDENZIALE - SECONDO SEMESTRE 2018

IL SINDACO

Premesso

- che con nota del 29 luglio 2014 prot. 0004860 ARPA Lombardia ha trasmesso l'aggiornamento dei risultati delle indagini sulle aree agricole a sud del Sito di Interesse Nazionale (SIN) "Brescia-Caffaro". Aggiornamento 2014 delle cartografie, dalle quali risultano indagate per la prima volta, alcune aree del territorio comunale;
- che con nota del 16/01/2015 ARPA Lombardia, con riferimento al progetto "Indagini integrative e attualizzazione delle conoscenze per la bonifica dell'area Caffaro" ha comunicato il piano di campionamento dei terreni per l'anno 2015;
- che con nota del 31 marzo 2015 n. prot. 0003742 l'Asl di Brescia chiedeva "[...] per i terreni risultati contaminati, l'emissione di un provvedimento impositivo che vieti ai proprietari e ai conduttori dei fondi agricoli inquinati:
 - o l'utilizzo del terreno che comporti il contatto con il terreno stesso o l'inalazione con polveri da esso provenienti;
 - o l'asportazione e scavo di terreno dalla zona;
 - o utilizzo dell'acqua fluente nelle rogge;
 - o la curagione dei fossati;
 - o la pesca nelle rogge;
 - o il consumo di prodotti orticoli la coltivazione di ortaggi destinati direttamente all'alimentazione umana;
 - o il consumo di carni avicole e uova prodotti da soggetti allevati liberi nelle zone inquinate;
 - o l'allevamento in spazi aperti di animali da cortile;
 - o il pascolo, impedendone anche l'esercizio a terzi;
 - o la coltivazione di cereali e vegetali in genere;
 - o la raccolta di materiale derivante dall'attività di sfalcio e/o trinciatura dei prati;
 - o la coltivazione di vegetali destinati alla zootecnia in particolare fieno e mais."
- che la medesima nota del 31 marzo 2014 prevedeva la possibilità di deroga ai divieti, "su motivata richiesta degli interessati limitatamente alle coltivazioni di frumento, mais, orzo ed in genere graminacee, nonché soia per la produzione della sola granella, e per pratiche di



irrigazione che non comportino il rimescolamento con sollevamento del sedimento inquinato delle rogge a condizione che:

- *al momento della maturazione sia raccolta la sola granella, mentre le rimanenti parti della pianta, non arabili sul posto, siano avviate all'incenerimento o eliminate con modalità da definire;*
- *prima di qualsiasi uso alimentare diretto ed indiretto la granella ed eventuali altri prodotti dovranno essere sottoposti ad analisi chimica per la ricerca della tossicità equivalente di PCB e PDD e PCDF, volta a confermare l'assenza di contaminazione;*
- *gli addetti alle operazioni agricole dovranno essere informati sul rischio connesso con la lavorazione dei terreni contaminati, ed adottare le conseguenti misure di protezione individuale;*
- *il sollevamento di polveri e la formazione di aerosol durante le lavorazioni agricole dovrà essere impedito con opportuni accorgimenti;*
- *tutte le operazioni dovranno essere condotte nel rispetto del documento "Migliori pratiche agrotecniche e sanitarie nelle aree con suolo contaminato" allegato alla presente nota*

Su ogni provvedimento di deroga saranno riportati i pareri di ARPA ed ASL e le prescrizioni impartite."

- che con nota del 23 settembre 2015 prot. 0011898 ARPA Lombardia ha comunicato i risultati delle indagini sulle aree agricole a sud del Sito di Interesse Nazionale (SIN) "Brescia-Caffaro". Aggiornamento 2015 delle cartografie, dalle quali risultano indagate per la prima volta, ulteriori aree del territorio comunale;
- che ARPA Lombardia ha pubblicato sul proprio sito internet, che periodicamente aggiorna, i risultati relativi all'approfondimento e attualizzazione delle conoscenze area ex-CAFFARO e territori coinvolti a sud dello stabilimento;
- che con verbale dell'incontro avvenuto presso la sede di Brescia della Regione Lombardia in data 08.07.2016 "Tavolo tecnico aree agricole", pervenuto con le correzioni di rito da parte di ATS Brescia al prot. n° 0009691 del 19.07.2016 "ATS richiama la richiesta di ordinanza formulata al comune di Flero in marzo 2015 alla quale la precedente amministrazione non ha dato seguito";

Viste le precedenti ordinanze Sindacali:

- n. 35 del 21/09/2016 recante *Limitazione dell'utilizzo di alcuni suoli agricoli del territorio comunale per presenza di PCB, diossine e furani in concentrazioni superiori al limite fissato dal d.Lgs 152/2006 e sm – Secondo semestre 2016;*
- n. 6 del 09/02/2017 recante *Limitazione dell'utilizzo di alcuni suoli agricoli del territorio comunale per presenza di PCB, diossine e furani in concentrazioni superiori al limite fissato dal d.Lgs 152/2006 e sm – Primo semestre 2017;*
- n. 25 del 04/07/2017 recante *Limitazione dell'utilizzo di alcuni suoli agricoli del territorio comunale per presenza di PCB, diossine e furani in concentrazioni superiori al limite fissato dal d.Lgs 152/2006 e sm – Secondo semestre 2017;*
- n. 5 del 16/02/2018 recante *Limitazione dell'utilizzo di alcuni suoli agricoli del territorio comunale per presenza di PCB, diossine e furani in concentrazioni superiori al limite fissato dal d.Lgs 152/2006 e sm – Primo semestre 2018;*



Visto il parere sulla necessità di proroga della sopra citata ordinanza fino al 31/12/2018, pervenuto da ATS Brescia in data 02/07/18 prot. 0008274;

Visto il D.Lgs 3.4.2006 n.152;

Visto l'art. 50 - comma 5 - del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 nonché l'art. 32 comma 3 della L. 833/78;

DISPONE

- 1) Dal 01/07/2018 al 31/12/2018, nelle aree di cui all'Allegato 1), che costituisce parte integrante della presente ordinanza il divieto di:
 - a. utilizzo del terreno che comporti il contatto con il terreno stesso o l'inalazione con polveri da esso provenienti;
 - b. asportazione e scavo di terreno dalla zona;
 - c. utilizzo dell'acqua fluente nelle rogge;
 - d. curagione dei fossati;
 - e. pesca nelle rogge;
 - f. consumo di prodotti orticoli la coltivazione di ortaggi destinati direttamente all'alimentazione umana;
 - g. consumo di carni avicole e uova prodotti da soggetti allevati liberi nelle zone inquinate;
 - h. allevamento in spazi aperti di animali da cortile;
 - i. pascolo, impedendone anche l'esercizio a terzi;
 - j. coltivazione di cereali e vegetali in genere;
 - k. coltivazione di vegetali destinati alla zootecnia (fieno);
 - l. raccolta di materiale derivante dall'attività di sfalcio e/o trinciatura dei prati"
- 2) Previa istanza di deroga al Comune di Flero, nell'area in esame potrà essere consentita la coltivazione di: frumento, triticale, mais, orzo, sorgo e in genere graminacee per la produzione di granella e di trinciato, nonché soia e girasole per la produzione di sola granella, alle seguenti condizioni:
 - a. il ciclo produttivo agronomico, comprensivo delle operazioni di preparazione del terreno, semina, concimazione diserbo sarchiatura, irrigazione ed infine delle operazioni di raccolta dovrà essere rispettoso di quanto stabilito in Provincia nella conferenza di servizi del 08.10.2007 sulle Migliori pratiche agrotecniche e sanitarie nelle aree con il suolo contaminato (Allegato 3);
 - b. la raccolta dovrà essere limitata alla sola parte della pianta destinata ad uso alimentare zootecnico o umano (granella o fusto trinciato) per la quale il Comune ha concesso la deroga, sottoponendo ad aratura sul posto le rimanenti porzioni del vegetale o avviando le stesse ad incenerimento. La raccolta delle porzioni di pianta non destinate ad uso alimentare umano o zootecnico ma alla produzione di biogas o all'uso di lettiera deve comunque essere autorizzata dalla specifica deroga;
 - c. prima di qualsiasi uso alimentare, diretto ed indiretto e non alimentare, biogas e lettiera, i prodotti dovranno essere sottoposti ad analisi chimica volta a confermare l'assenza di contaminazione e l'idoneità alla destinazione prevista del prodotto raccolto, con la ricerca di tutti i contaminanti ritenuti da ATS di potenziale rischio sanitario, riscontrati da ARPA sui



- mappali per ciascuna coltura. Fanno eccezione a questo obbligo la granella di mais ed il trinciato di mais ad uso alimentare zootecnico, poiché dai numerosi dati raccolti in un apposito studio dall'ATS, con l'utilizzo delle migliori pratiche agrotecniche e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato 3 parte integrante della concessione di deroga e sanitarie, nelle aree con il suolo contaminato, questi prodotti sono risultati sempre indenni da contaminazione, anche quando coltivati su terreni fortemente contaminati da POPs.
- d. gli addetti alle operazioni agricole dovranno essere informati sul rischio connesso con la lavorazione di terreni contaminati e adottare le conseguenti misure di protezione individuale;
 - e. il sollevamento di polveri e la formazione di aerosol durante le lavorazioni agricole dovrà essere impedito con gli opportuni accorgimenti.

Quanto sopra sarà esplicitato nella concessione della deroga rilasciata.

- 3) In riferimento agli incontri tra gli Enti interessati, presso la Sede Territoriale di Brescia della Regione Lombardia del 11.03.2015, 15.04.2015, 08.05.2015 e 06.11.2015, l'utilizzo dell'acqua fluente e la curagione dell'alveo nelle rogge che scorrono nelle aree di cui all'allegato 1, possa essere consentito in deroga per le coltivazioni, con le seguenti prescrizioni:
 - a. Irrigazione con pompe idrovore: si raccomanda l'utilizzo di strumenti di protezione/isolamento dai sedimenti, in modo che questi non vengano risucchiati.
 - b. Utilizzo acqua dai canali: si ribadisce il divieto di attingere acqua dai canali principali, mentre è possibile l'utilizzo dei vasi secondari.
 - c. Curagione dell'alveo dei fossati: si consente al curagione dei fossati purché gli interventi da porre in atto siano limitati al solo taglio di ramaglie e materiale vegetale da trattare come rifiuto ai sensi del D.lgs 152/2006, senza asportazione di sedimenti e tutte le operazioni dovranno avvenire in conformità di quanto stabilito dal D.lgs 81/2008 e s.m. per la tutela della salute dei lavoratori.
- 4) Tutti i divieti sopra riportati, potranno essere derogati dal Comune su motivata richiesta degli interessati con provvedimento specifico che riporti, in allegato, il parere rilasciato dagli enti competenti, secondo quanto di seguito precisato: la richiesta di deroga verrà inoltrata dal Comune all'ARPA e/o all'ATS per il parere di competenza, i quali potranno avvalersi di un supporto tecnico di ERSAF per gli aspetti agronomici e forestali, al fine di consentire interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d'emergenza, bonifica e ripristino ambientale.
- 5) Sono escluse dai divieti riportati nella presente ordinanza:
 - a. le aree per le quali è stata certificata l'avvenuta messa in sicurezza di emergenza e/o bonifica;
 - b. le aree in cui le concentrazioni di contaminazione sono inferiori ai limiti di legge in base ai risultati delle indagini ambientali eseguite ai sensi del D.Lgs 152/2006.

DEMANDA

al Settore Polizia Locale del Comune di Brescia, alle Forze dell'Ordine, all'ARPA - Dipartimento di Brescia – e all'ATS di Brescia il controllo del rispetto del presente atto, nell'ambito delle rispettive competenze

AVVERTE

che, in caso di inottemperanza al dispositivo del presente atto, i trasgressori saranno sanzionati a termini di legge ai sensi dell'art 650 del Codice Penale "Inosservanza di provvedimenti dell'Autorità"



e che il Comune potrà adottare d'ufficio e a spese dei trasgressori i provvedimenti più idonei a garantire il rigoroso rispetto dei divieti imposti

INFORMA

che, ai sensi dell'art. 3 - comma 4 - della Legge 7 agosto 1990 n. 241 avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al T.A.R. – Sezione di Brescia - entro 60 giorni dalla data della sua pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

DISPONE

che copia della presente ordinanza venga trasmessa al Prefetto di Brescia, all'ARPA - Dipartimento di Brescia -, all'ATS di Brescia, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alle Forze dell'Ordine ed al Settore Polizia Locale del Comune di Flero

Allegati

Allegato 1 - Individuazione delle aree colpite da ordinanza su base catastale.

Le aree oggetto di ordinanza sono state individuate su base catastale e identificate con colore giallo. Per ogni settore oggetto di indagine sono riportati i parametri rispetto ai quali si è riscontrato un supero dei limiti previsti dalla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del D.Lgs 152/2006 (CSC: Colonna A= destinazione d'uso verde pubblico, privato e residenziale; colonna B= destinazione d'uso commerciale e industriale). Le aree evidenziate sono quelle che presentano superi della tabella A, mentre non si sono riscontrati superi rispetto alla tabella B.

Allegato 2 - “Migliori pratiche agrotecniche e sanitarie nelle aree con il suolo contaminato” - Dicembre 2015, Aggiornamento normativo ed integrazioni al documento: “Migliori pratiche agrotecniche e sanitarie nelle aree con il suolo contaminato”

A cura di ASL Brescia Dr. Sergio Carasi (allegato tecnico al verbale della Conferenza dei Servizi dell'8.10.2007)

IL SINDACO
Pietro Alberti / INFOCERT SPA
Documento informatico con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.05.2005 n. 82